

ANCIT
Associazione Nazionale Consulenti Tributarî Italiani

Regolamento della formazione professionale continua del consulente tributario

(approvato nella seduta consiliare del 18 dicembre 2007)

Art. 1
Formazione professionale continua

1. La formazione professionale è attività volta ad assicurare e garantire che il consulente tributario iscritto all'associazione mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per il pregio della prestazione professionale e garanzia di tutela dell'interesse pubblico.

Art. 2
Obbligatorietà

1. La formazione professionale, statutariamente e deontologicamente prevista, è obbligatoria per tutti gli associati, ordinari, esercenti e non esercenti.
2. Ogni consulente tributario sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale cui partecipa ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto al primo comma.
3. Egli deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino l'assolvimento dell'obbligo. Dovrà quindi esibire la documentazione all'Associazione secondo le modalità dalla stessa stabilite, al fine di ottenere, previa richiesta dell'interessato, dall'Associazione medesima, l'attestato di assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 3
Attività

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
 - a) frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili
 - b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
 - c) partecipazione ai convegni dell'Associazione;
 - d) pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate;
 - e) esami universitari per percorso di laurea in materie economico-giuridiche
 - f) altre attività che saranno definite dal Consiglio Direttivo Nazionale
2. Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del consulente tributario ed in particolare le materie economico - aziendali, le materie giuridiche tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, di procedura civile e penale.

Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

3. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento.

Art. 4

Durata annuale minima

1. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di quaranta crediti formativi valutabili annualmente.
2. L'anno formativo coincide con quello solare e decorre dal 01 gennaio di ogni anno
- 3.

Art. 5

Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale promuove ed indirizza lo svolgimento delle attività obbligatorie di formazione professionale continua, individua le nuove aree di sviluppo della professione verso le quali anche sarà orientata la formazione ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.
2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - individua i soggetti formatori autorizzati allo svolgimento degli specifici eventi formativi approvati ed attribuisce i relativi crediti formativi;
 - promuove, operando anche di concerto, adeguate offerte di eventi formativi utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori locali;
 - vigila sull'effettivo svolgimento della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Associazione, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Ai fini della vigilanza, il Consiglio Direttivo Nazionale o l'organo da questi delegato, può chiedere in ogni momento l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento da parte del consulente tributario della formazione continua. In mancanza della certificazione richiesta, l'Associazione può aprire procedimento disciplinare.

Art. 6

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento saranno emanate norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo che definiranno anche le strutture idonee a garantire la realizzazione delle attività obbligatorie per la formazione professionale continua.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOTE ESPLICATIVE

La formazione professionale continua è attività di studio, di approfondimento e di aggiornamento su materie la cui applicazione è oggetto dell'attività professionale del consulente tributario.

- Permette di migliorare e ampliare le competenze tecniche del consulente tributario.
- E' presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale.
- E' garanzia e tutela per l'utente della prestazione professionale.

Consiste nella partecipazione attiva del consulente tributario ad eventi formativi aventi ad oggetto argomenti indicati nell'art. 3 comma 2 del Regolamento ed inseriti nei programmi predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Completa lo studio e l'approfondimento individuali.

E' rivolta ai consulenti tributari iscritti nell' ANCIT.

Ha come caratteristiche l'effettività ed obbligatorietà di svolgimento, conseguenti all'osservanza di norme di deontologia professionale; la libertà di scelta per il consulente tributario degli eventi formativi cui partecipare, l'interrelazione e lo scambio di esperienze professionali tra i partecipanti agli eventi formativi; il contenimento dei costi e tendenziale gratuità degli eventi formativi.

L' obbligatorietà consiste nel:

1. acquisire 40 crediti formativi annuali;
2. documentare l'attività di formazione svolta, mediante attestati di partecipazione agli eventi formativi;
3. esibire la documentazione all'Associazione secondo le modalità dalla stessa stabilite.

I casi di comprovato impedimento allo svolgimento della formazione obbligatoria saranno oggetto di valutazione individuale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per i nuovi iscritti all'Associazione, l'anno formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

L' evento formativo è occasione di studio, di approfondimento e di confronto di esperienze professionali su temi ed argomenti indicati nell' art. 3 comma 2. E' caratterizzato da:

- Stretta attinenza degli argomenti trattati all'attività professionale del consulente tributario;
- Utilità ed attualità dei temi trattati;
- Pregio e qualificazione della trattazione.
-

Le tipologie degli eventi formativi sono:

- frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi similari accreditati dall' Associazione;
- partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- partecipazione ai convegni dell' Associazione;
- pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate;
- esami universitari per percorso di laurea in materie economico – giuridiche
- altre attività che saranno definite dal Consiglio Direttivo Nazionale

Il credito formativo professionale esprime la misura dell'impegno e del tempo profusi dal consulente tributario nella partecipazione attiva agli eventi formativi.

E' determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione alle caratteristiche degli eventi formativi compresi nei programmi approvati, , valutando i seguenti elementi:

- a) tipologie e modalità di svolgimento dell'evento formativo;
- b) durata effettiva dell'evento;
- c) argomenti trattati;
- d) qualifica dei relatori.

L'attribuzione dei crediti e' prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) ove non specificato dall'ente stesso , sono attribuiti 1 credito formativo per ogni ora di durata dell'evento.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), sono attribuiti 5 crediti formativi per ogni convegno dell'Associazione.

Alle attività formative particolari di cui all'art. 3 comma 1 lettere b),d),e), crediti formativi sono attribuiti come segue:

- a) Relazioni in convegni, seminari corsi o master accreditati 1 ora = 3 crediti
- b) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti di cui all' art. 3 comma 2 1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna
- c) Esami universitari : i crediti formativi saranno equiparati a quelli attribuiti dal percorso di studio dell'universita' stessa .
- d) All'attività formativa svolta durante il Congresso dell'Associazione sono attribuiti 10 crediti formativi.

All'attività formativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera f), sono attribuiti i crediti formativi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale per ogni singolo evento definito.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ogni associato dovrà produrre la dichiarazione attestante i crediti formativi con allegato copia degli gli attestati di partecipazione ai vari eventi, copia sia del piano di studi universitario e libretto esami sostenuti,e in caso di assenza di attestato da parte dell'ente autocertificazione con dettaglio dell'evento e con allegato copia raccomandata di richiesta di attestato all'ente certificatore.

Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla verifica documentale a campione di quanto autocertificato.